



Bologna, 5 marzo 2013

Tit. 1.10.9/193

Rif.: PF/sc

Trasmissione a mezzo PEC

AL SINDACO DEL  
COMUNE DI BOMPORTO (MO)  
DOTT. ALBERTO BORGHI

COMUNEDIBOMPORTO@CERT.COM  
UNE.BOMPORTO.MO.IT

**Oggetto: segnalazione sulla presunta violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.**

Si fa seguito alla precedente comunicazione, per trasmettere la delibera AGCOM n. 188/13/CONS ("Ordine al Comune di Bomporto per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28" - Allegato A) per gli adempimenti conseguenti, con obbligo di comunicazione ad AGCOM in merito all'avvenuta ottemperanza alla delibera citata.

Cordiali saluti.

La Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Primarosa Fini*



770.1.109/193

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Prot. 0009862-05/03/2013-ALRER

DELIBERA N. 188/13/CONS

**ORDINE AL COMUNE DI BOMPORTO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Consiglio del 28 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;


VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTA l'istruttoria a cura del Corecom Emilia Romagna svolta a seguito della segnalazione presentata in data 13 febbraio 2013 dal Consigliere Comunale Gianluca Pedrazzi nella quale si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Bomporto (MO) asseritamente posta in essere attraverso la diffusione di un invito alla cittadinanza all'evento "*Ripartiamo da solide fondamenta*,"

188/13/CONS

1

Allegato A



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*


*La creazione del Distretto produttivo del Lambrusco: una proposta per lo sviluppo delle terre colpite dal sisma*", in cui vengono menzionati soggetti istituzionali, fra i quali il Sindaco di Bomporto, Alberto Borghi;

VISTA la nota del 19 febbraio 2013 (ns. prot. 9565) con cui il Corecom Emilia Romagna ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria rappresentando le proprie conclusioni e ravvisando un'ipotesi di violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto la comunicazione in questione, sebbene possa essere considerata indispensabile in quanto legata ad un evento volto a rilanciare un territorio colpito dal sisma, difetta comunque del prescritto requisito dell'impersonalità;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco del Comune di Bomporto in cui si espone quanto segue:

- l'evento in questione è stato ampiamente pubblicizzato su iniziativa del Sindaco del Comune di Bomporto perché ritenuto dall'Amministrazione meritevole di grande interesse ed attenzione, in quanto propedeutico all'efficace svolgimento delle proprie funzioni attraverso la creazione del "Distretto del Lambrusco": in tal modo si persegue l'obiettivo di far ripartire l'economia locale, gravemente danneggiata dagli eventi sismici dello scorso maggio;
- il progetto del "Distretto del Lambrusco" si inserisce, in una prospettiva di promozione regionale e non più solo locale, nell'ambito di un tavolo tecnico tra Comune di Bomporto, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e principali sigle delle Associazioni di categoria sin dal 2008, per la promozione del territorio e dei prodotti tipici locali;
- la presenza di Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna, nonché Commissario straordinario per la ricostruzione, è dipesa principalmente dalla volontà dell'Amministrazione di incardinare questo progetto fra gli obiettivi regionali per il rilancio delle aree colpite dal sisma del maggio 2012;
- la diffusione dell'invito attraverso i canali pubblicitari di cui dispone il Comune di Bomporto (sito web) è dipesa dalla volontà di informare la cittadinanza ed i soggetti direttamente interessati degli enormi progressi registrati intorno al "Distretto del Lambrusco", dopo anni di attività spesi dall'Amministrazione per la promozione del prodotto tipico locale e, principalmente, dello sviluppo economico e produttivo di questi territori;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che il divieto stabilito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato altresì ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2012 con espresso riferimento alla consultazione per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto dell'esposto a firma del Signor Gianluca Pedrazzi ricade nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che le fattispecie oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale, come individuata dalla legge n. 150/00;

RITENUTA la non conformità all'articolo 9 della legge n. 28/2000 della fattispecie di comunicazione in esame poiché la stessa - ancorché indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni tipiche dell'ente in quanto finalizzata alla protezione e al rilancio del territorio colpito dal sisma del 2012 - difetta del necessario requisito dell'impersonalità, riportando il nome del Sindaco del comune di Bomporto, Alberto Borghi, nella propria veste istituzionale, nonché il nome di un candidato al Senato della Repubblica, Stefano Vaccari;

RITENUTO pertanto di aderire alle conclusioni rappresentate dal competente comitato regionale dell'Emilia Romagna;


RITENUTA l'applicabilità al caso di specie, limitatamente all'iniziativa sopra descritta, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Bomporto di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Ufficio comunicazione politica e conflitti di interesse - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.





# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

*Am. Cardani*

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci

*Perrucci*

La presente copia è conforme all'originale  
composto complessivamente da numero 4  
(quattro.....) pagine,  
progressivamente numerate da pag. 1  
a pag. 4

